



HTC

SPECIAL PROCESSES ENGINEERING
A NCM COMPANY

MODELLO 231

INDICE

PREMESSE: IL MODELLO 231 DI HTC S.R.L.	4
1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'	4
2. IN SINTESI: LA COMPLIANCE 231/2001.	4
3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI SOCIETARI	5
4. IL MODELLO 231 DI HTC	5
5. FINALITÀ DEL MODELLO	6
6. STRUTTURA	7
7. IL CODICE ETICO	7
PARTE GENERALE	8
1. IL QUADRO NORMATIVO	8
1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231	8
1.2 I reati previsti dal Decreto	8
1.3 Le sanzioni in capo alle società.....	10
1.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	11
1.5 Le caratteristiche del Modello.....	12
1.6 In particolare: il cosiddetto Whistleblowing.....	12
2. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	13
2.1 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV	14
2.2 Le attività di controllo dell'OdV: compiti e poteri.....	15
2.3 Segnalazioni e obblighi informativi	16
2.4 Linee di report.....	18
2.5 Verifiche sull'adeguatezza e diffusione del Modello.....	18
PARTE SPECIALE	20
1. INTRODUZIONE	20
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
2.1 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies del Decreto)	22
2.2 Aree a rischio.....	27
2.3 Principi generali di comportamento.....	28
3. REATI SOCIETARI	31
3.1 Descrizione dei reati (art. 25-ter del Decreto).....	31
3.2 Aree a rischio.....	35
3.3 Principi generali di comportamento.....	36
4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	39
4.1 Descrizione dei reati (art. 25-septies del Decreto).....	39
4.2 Aree a rischio.....	40
4.3 Principi generali di comportamento.....	40
5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	42
5.1 Descrizione dei reati (art. 25-octies)	42
5.2 Aree a rischio.....	43
5.3 Principi generali di comportamento.....	44
6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	46
6.1 Descrizione dei reati (art. 24-bis)	46
6.2 Aree a rischio.....	49
6.3 Principi generali di comportamento.....	50

7. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	51
7.1 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1)	51
7.2 Aree a rischio.....	54
7.3 Principi generali di comportamento.....	54
8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	56
8.1 Descrizione dei reati (art. 25–novies).....	56
8.2 Aree a rischio.....	57
8.3 Principi generali.....	58
9. REATI AMBIENTALI	60
9.1 Descrizione dei reati (art. 25–undecies).....	60
9.2 Aree a rischio.....	65
9.3 Principi generali di comportamento.....	65
10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI	67
10.1 Descrizione dei reati (art. 25–duodecies).....	67
10.2 Aree a rischio.....	68
10.3 Principi generali.....	68
11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUES LETT. A).....	70
11.1 Descrizione del reato	70
11.2 Aree a rischio.....	71
11.3 Principi generali.....	71
12. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES).....	73
12.1 Descrizione dei reati	73
A. I reati tributari introdotti dalla Legge 157/2019.....	73
B. I reati tributari introdotti dal D. Lgs. 75/2020.....	76
12.2 Aree a rischio.....	78
12.3 Principi generali di comportamento.....	79
13. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES).....	81
13.1 Descrizione dei reati	81
13.2 Aree a rischio.....	85
13.3 Principi generali ed operativi di comportamento	86
14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1).....	87
14.1 Descrizione dei reati	87
14.2 Aree a rischio.....	88
14.3 Principi generali ed operativi di comportamento	88
15. SISTEMA DISCIPLINARE	90
15.1 Introduzione.....	90
15.2 Sanzioni per i dipendenti	90
15.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	92
15.4 Altre misure punitive	92

PREMESSE: IL MODELLO 231 DI HTC S.R.L.

1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

High Technology Center s.r.l., in breve HTC s.r.l. (di seguito indicata anche come “**HTC**” o la “**Società**”) ha iniziato la propria attività nel 2006 ed opera in mercati di alta tecnologia quale fornitore di processi speciali come la saldatura a fascio di elettroni, trattamenti termici e brasature con forno in alto vuoto, rivestimenti al plasma e HVOF (High Velocity Oxy Fuel).

L'attività è rivolta a clienti che operano in tutti i settori dell'industria, con particolare attenzione al settore Energia, Aeronautico e Automotive.

La Società fa parte del Gruppo NCM (di seguito, “**Gruppo NCM**”) che vede in HTC il suo principale fornitore per i processi produttivi non convenzionali. La Capogruppo NCM s.p.a. (di seguito “**NCM**”), nel corso degli anni, ha acquisito la maggioranza e il controllo di HTC, processo completato nel luglio del 2023 con l'acquisizione del 100% delle relative quote.

La Società è quindi espressamente sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di NCM, che rappresenta anche il principale cliente di HTC.

HTC ha sede legale e stabilimento produttivo a Foligno (PG), Via Giulio Giuliani – Zona Industriale Paciana ed è gestita da un Amministratore Unico (di seguito, “Amministratore”), cui è affidata anche la rappresentanza della stessa. La revisione legale è svolta da una Società di Revisione.

HTC ha sempre perseguito l'obiettivo di raggiungere elevati standard qualitativi nel rispetto dei valori etici, umani e di sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori e ponendo particolare attenzione all'impatto della propria attività sull'ambiente.

La Società ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 9100:2016 nonché l'accreditamento Nadcap (oltre ad altre certificazioni tecniche specifiche quali, ad esempio, IMR Test Lab e Metcut).

HTC può attualmente contare su circa 40 dipendenti, tutti operanti nello stabilimento di Foligno.

2. IN SINTESI: LA COMPLIANCE 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “**Decreto**”) ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per alcune tipologie di reato, commesse da soggetti in posizione apicale o da dipendenti e collaboratori, nell'interesse o a vantaggio delle stesse.

Il D.Lgs. 231/01 individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa, l'adozione, da parte della Società, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto medesimo e l'istituzione di un organismo di controllo sul rispetto di tale modello, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito, anche “**OdV**”).

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI SOCIETARI

Nonostante il Decreto non ne faccia espressa menzione, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di un'estensione della responsabilità anche nell'ambito dei gruppi societari. In particolare, la Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a stabilire se, quando la società all'interno della cui organizzazione è stato commesso un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 sia controllata da un'altra società (holding-capogruppo), che ne indirizza (o può indirizzarne) le scelte strategiche ed operative, anche tale società controllante possa rispondere dell'illecito e subire l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

L'orientamento più recente della Suprema Corte nega che vi sia una diretta riferibilità alla holding della responsabilità per reati commessi nell'ambito di società controllate e, reciprocamente, afferma che un Modello organizzativo adottato dalla capogruppo non avrebbe efficacia esimente rispetto alla responsabilità della società controllata.

E'quindi necessario che ciascuna delle società del gruppo adotti un suo Modello organizzativo specificamente tagliato sulla propria realtà aziendale, per far sì che lo stesso possa avere una concreta efficacia esimente rispetto agli eventuali reati commessi nell'ambito di tale realtà. Al contempo, in una logica di gruppo, l'adozione di specifici modelli da parte delle società controllate potrà ridimensionare il rischio di una risalita delle rispettive responsabilità in capo alla controllante.

NCM dispone di un proprio Modello Organizzativo sin dal 2016 e promuove il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e legalità nell'ambito delle attività proprie e delle società da essa controllate, anche attraverso l'adozione di specifici modelli organizzativi ed il rispetto dei valori etici e principi di comportamento compendiate nel Codice Etico del Gruppo NCM.

4. IL MODELLO 231 DI HTC

Il Decreto non prevede alcun obbligo a carico delle società di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo, né dall'analisi storica della pregressa attività di HTC sono emersi precedenti penali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

L'appartenenza al Gruppo NCM e l'attenzione ai valori etici che da sempre contraddistinguono la sua attività, hanno però indotto la Società ad adottare un Modello 231 specifico per la propria organizzazione (di seguito, il "**Modello**").

Il processo di definizione del Modello si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione e mappatura dei rischi, che consiste nell'analisi del contesto aziendale e dell'attività svolta, con l'obiettivo di identificare le aree e le attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

- valutazione dei principi di condotta e delle procedure operative già in uso presso l'azienda, siano essi formalizzati in appositi documenti o semplicemente attuati nella prassi aziendale;
- individuazione delle azioni di miglioramento da operare secondo le best practices in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- formalizzazione e approvazione del Modello.

5. FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'approvazione del Modello, HTC intende formalizzare un sistema di principi organizzativi, di procedure operative e di attività di controllo che risulti in grado di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, le finalità del Modello sono:

- affermare la ferma condanna da parte della Società nei confronti di ogni comportamento illecito, perché contrario non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che, formalizzati nel Codice Etico di Gruppo, orientano la Società stessa nello svolgimento della propria attività;
- informare tutti gli organi sociali, i dipendenti ed i partner in genere che la commissione dei reati previsti dal Decreto comporta l'irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative a carico della Società, oltreché sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili;
- creare un adeguato sistema di controlli che consenta alla Società di intervenire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati stessi;
- stabilire un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello.

I punti cardine del Modello sono:

1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero l'individuazione delle aree di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, tenuto conto delle possibili modalità attuative degli stessi;
 2. la definizione di regole organizzative e di un sistema di controlli che rispettino i seguenti principi generali:
 - l'adeguata regolamentazione dei processi di attività nelle aree a rischio;
 - la separazione delle funzioni;
 - l'attribuzione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate a ciascuno;
 - la tracciabilità delle operazioni svolte nelle aree a rischio e dei relativi processi decisori ed autorizzativi;
- l'attribuzione ad un organismo ad hoc di compiti di vigilanza e verifica periodica sull'attuazione, l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello;

- la creazione di un sistema sanzionatorio in grado di reprimere eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole e delle procedure istituite.

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto di HTC, ovvero che hanno con la stessa relazioni commerciali e quindi, in via esemplificativa, azionisti, vertici aziendali, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner d'affari in genere (di seguito, i “**Destinatari**”).

6. STRUTTURA

Oltre alle Premesse, il Modello si compone di due sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 e le caratteristiche dell'ente preposto alla verifica della sua efficacia (Organismo di Vigilanza);
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che la Società ha ritenuto astrattamente ipotizzabili nel contesto dell'attività svolta, la mappatura delle aree a rischio e, in relazione ad esse, i principi generali e operativi di comportamento nonché lo specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

7. IL CODICE ETICO

Parte integrante e sostanziale del sistema di organizzazione e controllo formalizzato nel Modello è costituita dal Codice Etico. Data l'appartenenza al Gruppo NCM, HTC ha deciso di adottare formalmente il medesimo Codice Etico (Allegato 1), dichiarando di aderire ed accettare integralmente i principi generali e le norme di comportamento di carattere etico e deontologico in esso contenute.

L'adozione del Codice Etico si pone quindi quale strumento fondamentale per la prevenzione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, poiché il rispetto della disciplina in esso formalizzata impedisce il compimento di attività in contrasto con i dettami normativi e, in genere, con i principi e valori etici di cui HTC ed il Gruppo NCM in generale si fanno portatori.

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche, il “**Decreto**”) è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici delle Comunità Europee e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Con l’approvazione del Decreto si è introdotto anche nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di determinati reati espressamente previsti dal Decreto stesso.

Tale responsabilità, che si aggiunge quella personale dei soggetti agenti, viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui dipende l’illecito 231, e per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati medesimi.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, le società sono responsabili dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- **da soggetti in posizione apicale**, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti stessi;
- **da soggetti sottoposti**, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati.

La società non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I reati previsti dal Decreto

L'**elencazione dei reati** previsti dal Decreto è tassativa ed è stata via via integrata nel corso degli anni, come di seguito specificato:

2001: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, art. 24 Decreto; concussione e corruzione, art. 25);

2001: reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis);

2002: reati societari (art. 25-ter)

2003: reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)

2005: reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

2006: reati transnazionali, ai sensi della legge n. 146 del 2006

2006: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

2007: reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)

2008: reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, Art. 25-septies Decreto)

2008: delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

2009: delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

2009: reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis)

2009: delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

2009: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

2009: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

2011: reati ambientali (art. 25 - undecies)

2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies)

2012: reato di corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi della legge 190/2012 (art. 25-ter).

2016: reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a)

2017: reato di "immigrazione clandestina" (L. 161/2017 – art. 25-duodecies)

2017: reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635 – bis)

2017: reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 604 bis, comma 3 c.p. (art. 25-terdecies).

2019: reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. (art. 25, come modificato dalla legge 9/10/2019, n. 3).

2019: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies, introdotto dall'art. 5 L. 3/5/2019 n. 39).

2019: Reati Tributari (L. 157/2019 - Art. 25-quinquesdecies co. 1).

2020: Reati Tributari (D.Lgs.75/2020 - Art. 25-quinquesdecies co. 1-bis).

2020: Reati di frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 co. 1 e 2-bis).

2020: Reati di peculato e abuso d'ufficio (D.Lgs. 75/2020 – Art. 25 comma 1).

2020: Reati di contrabbando (D.Lgs. 75/2020- Art. 25-sexiesdecies).

2021: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

2022: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

2023: Delitti di trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1) e delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge 137/2023 e art. 24 D.Lgs 231/2001)

La società risponde anche ove i delitti sopra descritti si arrestino allo stadio del tentativo, nel qual caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando che la responsabilità non è configurabile ove l'ente si attivi ed impedisca in concreto la commissione del reato.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, inoltre, l'ente risponde anche se i reati contemplati dal Decreto sono commessi all'estero.

1.3 Le sanzioni in capo alle società

Le sanzioni previste a carico delle società a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono sia di natura pecuniaria che interdittiva.

In particolare, se viene accertata la responsabilità della società, viene sempre applicata una sanzione pecuniaria, calcolata per quote (il valore di una quota è compreso tra € 258 e

€ 1.549) e la sanzione minima applicabile va da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000 (ossia da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote).

Possono inoltre essere applicate anche sanzioni di natura interdittiva (anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni) e segnatamente:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive, di durata compresa tra tre mesi e due anni, sono applicate a condizione che:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

E' infine sempre prevista la confisca del prezzo o profitto del reato.

1.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono espressamente previste forme di esonero da responsabilità per la società, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (soggetti apicali)**, vi è una presunzione di responsabilità in capo a quest'ultimo, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo di vigilanza.

Quando invece il reato viene commesso **da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo (soggetti sottoposti)** l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 Le caratteristiche del Modello

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre quali sono le caratteristiche che devono presentare i modelli di organizzazione e di gestione per essere considerati idonei a prevenire i reati considerati dal Decreto; in particolare, tali modelli devono:

- individuare le Aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 In particolare: il cosiddetto Whistleblowing

L'art. 6 del Decreto contiene anche la disciplina in materia di Whistleblowing, disponendo che il Modello deve prevedere appositi canali di segnalazione interna per consentire ai dipendenti, collaboratori e soggetti apicali della Società, di effettuare denunce di violazioni del Modello medesimo e comunque di condotte lesive dell'integrità dell'ente.

Tale normativa, introdotta dalla Legge 30/11/2017, n. 179, è stata in parte modificata dal D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, secondo la nuova normativa, gli enti del settore privato devono attivare, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali competenti, propri canali di **segnalazione interna** che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La disciplina in parola vieta l'adozione di atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano le predette violazioni, quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la mancata promozione, il mutamento di funzioni o di luogo o orario di lavoro etc. Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito e l'ANAC è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

HTC ha istituito i propri canali di segnalazione delle violazioni, adottando una procedura specifica ed un software apposito ed affidandone la gestione **al Presidente dell'OdV**.

La Parte Speciale del Modello prevede inoltre specifiche sanzioni disciplinari a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, ultima parte del Decreto.

2. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, condizione essenziale affinché il sistema di controlli adottato dalla Società abbia efficacia scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente, è l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche che un organismo di vigilanza deve avere per svolgere le funzioni ad esso affidate sono:

- l'autonomia ed indipendenza dai vertici dell'ente (l'OdV non può quindi essere coinvolto nella gestione operativa dell'attività sociale e deve poter disporre di una linea di report diretta nei confronti dell'organo gestorio);
- la professionalità dei propri membri;

- la continuità di azione.

La scelta della Società è stata quindi quella di istituire al proprio interno un organismo *ad hoc*, indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi 2.2 e ss.. A tale organismo si applicherà la disciplina prescritta al paragrafo 2.1.

2.1 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV

a. Composizione

La composizione dell'OdV può essere mono o plurisoggettiva, a discrezione dell'Organo Amministrativo; in caso di OdV plurisoggettivo, lo stesso deve essere formato da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri, interni ed esterni all'organizzazione della Società. I membri dell'OdV devono essere in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, devono essere scelti fra esperti in materia legale, contabile, di sicurezza sul lavoro, ed eventualmente anche fra i consiglieri dell'ente privi di deleghe operative. Tali figure, in ogni caso, dovranno essere selezionate in modo tale da garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dai vertici aziendali dell'OdV stesso, inteso nel suo complesso.

b) Nomina

La nomina dei componenti dell'OdV spetta all'Organo Amministrativo della Società che determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico si intende coincidente con la durata in carica dell'organo che ha nominato l'OdV, mentre sarà pari a tre anni se l'Organo Amministrativo è nominato a tempo indeterminato. In ogni caso l'OdV scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dall'Organo Amministrativo della Società.

I membri dell'OdV sono rieleggibili e possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico loro affidato, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; il Presidente dell'OdV dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo provvederà alla nomina dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV, o per il diverso periodo di tempo stabilito.

Spetta sempre all'Organo Amministrativo individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina. Lo stesso organo Amministrativo metterà altresì annualmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale all'organo gestorio.

c. Ineleggibilità e decadenza

E' causa di ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV, ovvero di decadenza dall'incarico già conferito, l'emissione di sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Sono altresì cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV una situazione di conflitto di interesse con la Società, ovvero l'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro), ovvero un grave inadempimento alle relative funzioni. E' infine causa di decadenza l'aver svolto le funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza in un ente che sia stato condannato (anche con sentenza non definitiva, ovvero ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ove lo stesso sia stato commesso nel periodo in cui il soggetto ricopriva l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV provvederà senza indugio ad informarne l'Organo Amministrativo, cui spetterà di procedere alla sua sostituzione.

2.2 Le attività di controllo dell'OdV: compiti e poteri

Le riunioni dell'OdV si tengono di regola presso la sede della Società, con cadenza trimestrale; l'OdV può eseguire ispezioni, anche a sorpresa, sia presso la società che presso eventuali sedi distaccate.

L'OdV ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo alla Società l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali.

All'OdV sono affidati, in particolare, i seguenti poteri:

- rapportarsi con la Società (anche attraverso apposite riunioni) per l'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- eseguire idonei controlli al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio;
- in caso di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le relative indagini interne; a tal fine l'OdV può accedere liberamente a tutte le aree della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- controllare la produzione e la regolare archiviazione della documentazione prevista nelle procedure interne;
- prendere contatti con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);
- proporre alla direzione aziendale iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello
- fornire ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni del Modello e sulla loro corretta attuazione;
- proporre all'organo amministrativo la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;
- verificare le necessità di aggiornamento del Modello, a seguito di modifiche normative o dell'organizzazione aziendale, e darne tempestiva comunicazione alla Società.

2.3 Segnalazioni e obblighi informativi

a. Segnalazioni da parte di esponenti dell'ente o di terzi

I Destinatari dovranno trasmettere all'OdV tutta la documentazione richiesta dall'Organismo o prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione o segnalazione - anche proveniente da terzi - attinente

l'attuazione del Modello e la commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, l'adozione di comportamenti non in linea con le regole di condotta in vigore presso la Società.

b. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- le notizie in merito alla richiesta ed utilizzo da parte della Società di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti che possano anche astrattamente configurare una violazione del Modello, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredati dalle relative motivazioni.

c. Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Le informazioni di cui sopra dirette all'OdV dovranno essere trattate nel rispetto delle seguenti regole generali:

- ferma l'istituzione del canale "Whistleblowing" di cui al precedente par. 1.6, la Società istituisce uno specifico canale di comunicazione, anche con modalità informatiche, attraverso cui i dipendenti e, in genere, i Destinatari, possano segnalare direttamente all'OdV eventuali condotte illecite o violazioni del Modello;
- le informazioni, anche se trasmesse su canali o indirizzi diversi da quello di cui al punto precedente, dovranno essere canalizzate direttamente verso l'OdV;
- qualora la gestione delle segnalazioni "Whistleblowing" sia affidata ad un soggetto diverso dall'OdV, quest'ultimo dovrà essere tempestivamente informato dell'invio e dei contenuti della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 24/2023, e costantemente aggiornato

sullo stato di lavorazione della segnalazione e sugli eventuali provvedimenti adottati a seguito della stessa;

- la raccolta e la gestione delle informazioni dovranno essere condotte in modo da assicurare la riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei contenuti della segnalazione (fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria);
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali iniziative da intraprendere in conseguenza di tali segnalazioni, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

2.4 Linee di report

L'OdV dovrà riferire all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo (ove presente) in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i predetti organi:

- un rapporto scritto annuale relativo all'attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie (quali, ad esempio, l'emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, ecc.)

L'Organo Amministrativo della Società e l'Organo di Controllo (ove presente) potranno convocare in ogni momento l'OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell'attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta di un incontro ai predetti organi, ove nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte di essi.

L'OdV dovrà verbalizzare per iscritto le attività di verifica di volta in volta poste in essere; i verbali devono essere conservati agli atti dell'Organismo stesso, a disposizione per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.

2.5 Verifiche sull'adeguatezza e diffusione del Modello

L'OdV ha anche il compito di assoggettare il Modello a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'OdV sarà libero di stabilire le modalità di svolgimento di tali verifiche.

L'OdV dovrà inoltre procedere, anche mediante controlli a campione, a verificare l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'OdV dovrà infine monitorare costantemente la realtà normativa e le evoluzioni dell'organizzazione aziendale, al fine di verificare l'impatto di tali evoluzioni o di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello contiene una descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla Società, l'individuazione delle attività a rischio e delle aree aziendali in cui tali illeciti potrebbero verificarsi, nonché la formalizzazione dei principi generali ed operativi di comportamento volti ad evitare la commissione dei predetti reati.

La scelta dei reati da trattare è stata effettuata in base ad un'attenta analisi dei rischi in relazione alle attività svolte da HTC e dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento di tali attività. A tal fine, oltre all'esame della documentazione aziendale rilevante (organigramma, manuale della qualità) sono state condotte interviste con l'Amministratore Unico, con alcuni Responsabili di Funzione e con alcuni referenti in NCM, ai quali è stato chiesto di illustrare le mansioni svolte e le relative responsabilità nonché di compilare appositi questionari di autovalutazione del rischio.

Sulla base dell'analisi aziendale sopra descritta si è deciso di trattare nella Parte Speciale del Modello i seguenti reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies Decreto);
- reati societari (art. 25-ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 27-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- reati informatici (art. 24-bis);
- reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati in materia di diritto d'autore (art. 25-novies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- alcuni reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1).

Il Decreto contempla anche una serie di altri reati che non verranno trattati specificamente nel Modello, in quanto HTC ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti non sia neppure astrattamente ipotizzabile.

Si tratta in particolare dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), dei delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori - art. 25-quinquies), degli abusi di mercato (art. 25-sexies), i reati in tema di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies), i reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, introdotto dall'art. 5 L. 3/5/2019 n. 39), i reati di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 co. 1 e 2-bis), i reati in materia di contrabbando nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater), i reati di frode nelle pubbliche forniture, i delitti contro il patrimonio culturale (Legge 9/2022 e art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001), i delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge 137/2023 e art. 24 D.Lgs 231/2001) e il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare di cui alla Direttiva UE 2019/2121.

Da ultimo, non verranno trattati neppure i delitti di criminalità organizzata (art. art. 24-ter), reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146), delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), in quanto l'eventualità che tali fattispecie possano verificarsi è ritenuta assolutamente remota.

HTC si impegna ad integrare e modificare il Modello qualora in futuro, in dipendenza di mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà aziendale, dovesse emergere il rischio di commissione dei predetti reati ora esclusi dalla trattazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che HTC condanna comunque fermamente tutte le ipotesi criminose sopra elencate.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies del Decreto)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

La condotta del reato consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, i finanziamenti pubblici percepiti, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta; si ritiene sanzionabile anche la mancata utilizzazione delle somme ricevute (non accompagnate ad utilizzi diversi) purché l'omissione non sia dovuta a cause oggettive ma imputabili all'agente. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio. Il reato può verificarsi nel caso in cui la Società, una volta ricevuti finanziamenti per la realizzazione di un nuovo capannone, destini le somme ricevute ad altre finalità, quali, ad esempio, l'acquisto di nuovi macchinari.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e, pertanto, diversamente che nel reato di malversazione (316-bis), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Esempio. Il reato può configurarsi ad esempio nel caso in cui l'azienda, a fine di ottenere un finanziamento pubblico, attesti falsamente il possesso di determinati requisiti occupazionali.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie ricorre quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative (ad esempio in materia ambientale), si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta ed idonea ad ingannare i pubblici uffici preposti al controllo delle relative attività.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Questa circostanza aggravante è integrata quando la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche; si contraddistingue quindi per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Esempio. In concreto, può integrarsi il caso in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce il caso in cui la frode è commessa nell'esecuzione di contratti di fornitura (o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali) conclusi con lo Stato o altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Esempio. il reato potrebbe ravvisarsi nel caso in cui un dipendente o un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini della Responsabilità Amministrativa delle Società, in quanto di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Esempio. Il reato punisce ad esempio il caso in cui un pubblico ufficiale addetto alla concessione di autorizzazioni necessarie per l'attività aziendale (ad esempio, in ambito urbanistico), abusando dei propri poteri (es. minacciando difficoltà burocratiche e tempi particolarmente lunghi), induce il privato al pagamento di una somma di danaro a proprio favore prospettando una rapida concessione dell'autorizzazione richiesta.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

L'ipotesi ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Esempio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza, corruzione per un atto d'ufficio), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per assicurare un finanziamento, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

L'illecito in parola si differenzia dalla concussione e dalla induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, perché nel reato de quo tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Esempio. Un dipendente della società offre al pubblico ufficiale una somma di denaro in cambio della concessione di un trattamento di favore ad esempio nel corso di un'ispezione fiscale, e il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta avanzata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato emerge quando la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio. Un soggetto apicale della società corrompe un Giudice al fine di ottenere una sentenza favorevole per la Società

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Le fattispecie criminose in questione sono state introdotte nel catalogo 231 dal D.Lgs. 75/2020 e possono configurare la responsabilità amministrativa della società qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si tratta di reati propri, ovvero che possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e che possono pertanto comportare la responsabilità 231 solo qualora il soggetto apicale o sottoposto concorra nella condotta illecita di tali soggetti.

L'art. 314 c.p. ("peculato") punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla PA, se ne appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o altrui.

Si ha invece "peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) nel caso in cui tali soggetti, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 323 c.p. punisce invece l'abuso d'ufficio, ovvero la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Esempio. Il reato può ricorrere, ad esempio, quando un apicale o un dipendente, per favorire la società, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario europeo ad abusare del suo ufficio ammettendo la società ad un bando per cui non avrebbe i requisiti di partecipazione.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai Trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*» (art. 322-bis.).

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Con tale ipotesi di reato, il legislatore ha voluto punire le condotte prodromiche rispetto agli accordi corruttivi, anticipando così la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione e punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Viene punito sia "l'intermediario", sia il "finanziatore", ovvero chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Esempio. Un dipendente, vantando relazioni con un pubblico funzionario, si fa dare da un socio o amministratore della società una somma di denaro quale prezzo della propria intermediazione volta ad ottenere, dal predetto funzionario, una facilitazione in un procedimento ispettivo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false, la persona chiamata a rilasciare davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto, ovvero che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni o renda effettivamente dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Esempio. Un soggetto apicale della Società costringe con serie minacce un appaltatore, anch'esso indagato e interrogato dal giudice penale nell'ambito di un procedimento per lesioni in dipendenza di violazione delle norme antinfortunistiche, a rendere dichiarazioni false a vantaggio della Società.

2.2 Aree a rischio

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito, "PA").

Tenuto conto che, come illustrato nella Parte Generale, l'attività produttiva di HTC non è usualmente rivolta nei confronti della PA, i reati in questione potrebbero astrattamente verificarsi nello svolgimento dell'attività più strettamente amministrativa dell'azienda in quanto questa implica rapporti diretti con la PA (ad esempio, la richiesta di permessi o autorizzazioni ad uffici della PA).

A tali aree si aggiungono altri processi di tipo "strumentale" ovvero attività che, pur non comportando un contatto diretto con soggetti pubblici, possono rilevare ai fini della commissione o dell'agevolazione della commissione dei reati sopra descritti.

Vengono pertanto individuate le seguenti Aree a rischio:

- gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della PA
- gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive;

- gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;
- gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda, all'utilizzo e relativa rendicontazione).
- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti
- gestione omaggi e spese di rappresentanza
- gestione delle attività di sponsorizzazione
- affidamento consulenze ed incarichi professionali
- gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale
- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori
- gestione rapporti con i clienti
- gestione rapporti infragruppo

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'All. 2 al Modello.

2.3 Principi generali di comportamento

E' espressamente vietato ai destinatari che operano nelle Aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto ed illustrate nel precedente punto 2.1;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio la Società dovrà:

- rispettare il principio della segregazione delle funzioni, vale a dire la separazione, all'interno di ciascuna attività, tra i soggetti che si occupano delle diverse fasi del processo;
- effettuare ogni tipo di pagamento nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per spese superiori ai limiti di legge;

- conferire ai collaboratori esterni e ai consulenti incarichi in forma scritta e con l'indicazione del compenso pattuito;
- fare in modo che ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio, ivi compresa in particolare l'emissione di fatture, sia autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- fare in modo che di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse, sia tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- assicurarsi che ogni soggetto operante nelle Aree a rischio riferisca immediatamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

E' inoltre fatto divieto ai Destinatari di:

- offrire o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste ai punti precedenti;
- effettuare prestazioni in favore dei partner (ad esempio nell'ambito di un consorzio) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del relativo rapporto associativo o contrattuale;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- operare qualsiasi tipo di influenza, tramite la promessa o offerta di denaro o altre utilità ovvero ricorrendo a violenza o minaccia, nei confronti di soggetti chiamati a testimoniare in giudizio, in modo da indurli a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria;

- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) al fine di remunerare una mediazione illecita in favore di pubblici funzionari ed ottenere un indebito vantaggio per la Società.

Per rispettare appieno i principi generali ed i comportamenti sopra indicati, è in primo luogo necessario che le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno di HTC (membri del CDA, dirigenti, dipendenti) siano ben definiti.

A tal fine HTC ha predisposto un organigramma completo e costantemente aggiornato, nonché individuato le mansioni affidate ad ogni soggetto operante nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e stabilito specifiche procedure nel manuale della qualità.

HTC ha inoltre aderito al Codice Etico di Gruppo (di seguito "Codice Etico"), che costituisce parte integrante del Modello (Allegato 1) e contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

HTC ha infine individuato le aree sensibili e gli uffici coinvolti (Allegato 2) e si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni da osservare in tali aree, meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

3. REATI SOCIETARI

3.1 Descrizione dei reati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)

L'art. 2635 c. 3 c.c. sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Si tratta di un reato proprio, di mera condotta; è sufficiente che questa sia supportata da un semplice dolo generico e che essa non costituisca più grave reato. Inoltre, ai sensi dell'art. 2639 c.c., (estensione delle qualifiche soggettive) può essere chiamato a rispondere del reato in esame anche il soggetto non formalmente investito della qualifica ma che sia tenuto a svolgere la stessa funzione, ancorché diversamente qualificata, in modo continuativo e significativo.

La condotta idonea a far sorgere una responsabilità amministrativa a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001, è solo quella del soggetto corruttore (comma 3) e non quella del soggetto corrotto (comma 1).

Esempio. Il reato in questione potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui uno dei soggetti sopra indicati consegni o prometta denaro o altra utilità all'amministratore di un fornitore per ottenere una riduzione del prezzo della fornitura.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 cod. civ.)

La norma punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (gli stessi descritti al comma 1 dell'art. 2635 cod. civ.) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Esempio. Il reato si configura nelle stesse circostanze dell'esempio precedente, con la differenza che il soggetto corruttore viene punito anche nel caso in cui l'offerta illecita non sia accettata.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 cod. civ. e 2621-bis cod. civ.)

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) prevede che per valutare la sussistenza della “*non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.*”, il giudice deve considerare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

Esempio. Il reato può configurarsi qualora gli amministratori alterino le risultanze di bilancio della Società, ad esempio al fine di ridurre il carico fiscale sulla stessa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori;
- ✓ si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, solo se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Esempio. Gli amministratori nascondono al collegio sindacale la perdita di un contratto fondamentale e per il quale la Società ha fortemente investito in passato, impedendo all'organo di controllo di compiere i relativi accertamenti e richiedere i necessari interventi sul bilancio.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. I soci beneficiari della restituzione o della liberazione potranno comunque rispondere del reato, secondo le regole generali del

concorso ex art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione degli amministratori al compimento della condotta illecita.

Esempio: gli amministratori retrocedono ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato un bene immobile conferito in società da uno dei soci.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; allo stesso modo viene punita la ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Anche in tal caso i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori possono concorrere nell'illecito di questi ultimi, unici soggetti attivi del reato

Se gli utili vengono restituiti o le riserve ricostruite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio il reato si estingue.

Esempio. Gli amministratori procedono alla distribuzione di utili non effettivamente conseguiti.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori;
- ✓ configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Esempio. La Società acquista, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche per il tramite di interposta persona, azioni o quote della società controllante.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori;

- ✓ configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Esempio. Gli amministratori, dichiarando falsamente l'assenza di opposizioni dei creditori in sede di stipula dell'atto di riduzione del capitale, procedono con l'operazione, liberando i soci da eventuali conferimenti ancora da eseguire e riducendo così la garanzia patrimoniale a tutela dei creditori medesimi

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Esempio. Il reato si configura nel caso in cui, ad esempio, la Società deliberi un aumento di capitale a fronte del conferimento di un ramo di azienda il cui valore gli amministratori sanno essere inferiore all'importo dell'aumento di capitale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona quando, nell'ipotesi di messa in liquidazione della società, vengono ripartiti beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in modo da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono i liquidatori;
- ✓ costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Esempio. I liquidatori della Società, pur conoscendo l'esistenza di creditori non soddisfatti, omettono di indicare i relativi crediti nel bilancio finale di liquidazione e procedono alla ripartizione fra i soci dei beni sociali residui.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un "reato comune", che può quindi essere commesso da chiunque ponga in essere la descritta condotta criminosa.

Esempio: gli amministratori, falsificando la documentazione rilevante, inducono l'assemblea dei soci ad approvare il compimento di un'operazione straordinaria da cui discende la maturazione di un premio di risultato in favore degli stessi.

NOTA: Con riferimento ai reati societari, il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto nemmeno illustra, gli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a HTC e in particolare:

- i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza;
- il reato di agiotaggio (art. 2637 c.c.), in quanto allo stato la Società non ha emesso né negozia strumenti finanziari;
- il reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

3.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di HTC;
- tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
- approvazione del bilancio;
- distribuzione di utili ai soci;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- gestione dell'attività degli organi sociali;
- assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- operazioni straordinarie;
- gestione rapporti infragruppo;
- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
- gestione rapporti con i clienti.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al Modello.

3.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni e procedure interne attinenti la struttura gerarchica, il funzionamento e la gestione di HTC.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, i Destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

1. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso di tutte le vigenti norme legislative o regolamentari nonché della prassi e delle procedure aziendali interne, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali e controllare tale documentazione, in modo da fornire ai soci, ai creditori ed al pubblico in genere una informazione veritiera ed appropriata in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali documenti falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
- omettere la comunicazione di dati o altre informazioni rilevanti ove questa sia imposta da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;

- istigare o determinare il revisore e/o il Collegio Sindacale, ove istituito, a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di HTC.
2. Rispettare tutte le norme legislative poste a tutela dell'integrità del capitale sociale e porre in essere operazioni straordinarie per conto della Società solo nel rispetto delle disposizioni di legge, evitando di causare danni patrimoniali a HTC o ai suoi soci e di ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

A tale riguardo è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di effettuarli senza l'assunzione di una legittima delibera di riduzione del capitale sociale;
 - distribuire ai soci utili o acconti sugli utili che non siano effettivamente conseguiti o comunque in violazione delle disposizioni di legge o statutarie in materia, oppure ancora ripartire fra i soci riserve che per legge non possano essere distribuite;
 - porre in essere operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote di HTC o della società che la controlla oltre i limiti e al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
 - deliberare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società ovvero operazioni di scissione in pregiudizio ai creditori stessi, e in violazione delle norme poste a tutela dei loro interessi;
 - attribuire al capitale della Società, in caso di aumento di capitale o di operazioni di trasformazione, un valore superiore a quello risultante dalla somma dei conferimenti e comunque al valore effettivo del capitale stesso;
 - nel caso in cui la Società dovesse essere posta in liquidazione, ripartire fra i soci i beni sociali prima che siano soddisfatti tutti i creditori o senza accantonare le somme necessarie a soddisfarli.
3. Garantire il regolare svolgimento delle attività della Società, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione sociale e il corretto funzionamento degli organi sociali.
- In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:
- impedire o comunque ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio dei poteri di controllo amministrativo e contabile sull'attività sociale attribuiti dalla legge e dallo statuto al Revisore/Società di Revisione e/o al Collegio Sindacale, ove istituito;
 - influenzare, con comportamenti simulati o fraudolenti ovvero comunque contrari a correttezza e buona fede, la formazione delle maggioranze in seno all'assemblea dei soci.

4. Garantire la corretta attività della società, senza falsare i leali meccanismi del mercato.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:

- alterare i normali rapporti negoziali con soggetti terzi, partner contrattuali della Società.

5. Segnalare tempestivamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità o violazioni del Modello in materia di amministrazione e gestione della Società.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

4.1 Descrizione dei reati (art. 25-septies del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel provocare per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., co. 3)

Questa ipotesi di reato consiste nel causare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Comune alle fattispecie di reato sopra descritte è l'elemento soggettivo della colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto: (...) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (...)".

In entrambi i casi, la responsabilità della società sorge solo se i reati in questione sono commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Esempio. Al fine di risparmiare, la Società non acquista gli strumenti necessari ad effettuare la movimentazione dei carichi

4.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, per i reati sopra considerati vengono individuate le seguenti Aree a rischio:

- attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (di seguito, il “**Sistema**”);
 - pianificazione del Sistema
 - definizione della struttura organizzativa (personale interno e consulenti esterni) preposta alla gestione ed attuazione del Sistema
 - attività di valutazione periodica dei rischi al fine di migliorare costantemente il Sistema ed adeguare le procedure interne ad eventuali mutamenti della realtà aziendale
 - attività di sorveglianza sanitaria
 - attività di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e sul Sistema predisposto dalla Società per la tutela dei lavoratori
 - attività di gestione delle emergenze
- Attività produttiva;
- Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- Gestione degli asset aziendali.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

4.3 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, i Destinatari dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Modello:

- le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- le previsioni del Codice Etico;
- le norme interne all'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, il Documento di valutazione dei rischi).

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi al pieno rispetto dei seguenti principi generali:

- la Società dovrà impegnarsi a costruire e diffondere la cultura della sicurezza nell'intero contesto aziendale, condannando e sanzionando le condotte di chi,

- pensando di aumentare la produttività o risparmiare i tempi, viola le disposizioni interne in materia di sicurezza (ad esempio, omettendo di utilizzare i prescritti DPI);
- il Sistema dovrà essere costantemente conforme alle disposizioni di legge vigenti;
 - l'organizzazione aziendale dovrà essere strutturata in modo da formalizzare e disciplinare adeguatamente i singoli ruoli e le responsabilità nella gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori;
 - i soggetti cui affidare le funzioni rilevanti ai fini della gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (RSPP, medici competenti, responsabili e referenti tecnici) andranno individuati tenendo conto delle specifiche competenze e capacità professionali;
 - HTC dovrà vigilare sul pieno rispetto delle previsioni del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, sanzionando adeguatamente ogni eventuale violazione;
 - in funzione delle rispettive competenze, i soggetti responsabili dovranno attuare un costante monitoraggio sull'evoluzione della realtà aziendale e dei connessi rischi in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori, provvedendo ove necessario ad integrare, modificare e migliorare il Sistema di gestione dei rischi in vigore e le procedure e regole operative in esso formalizzate;
 - andranno predisposti adeguati programmi di diffusione della disciplina legislativa e della regolamentazione interna adottata dalla Società in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di formazione dei dipendenti, ad ogni livello, in tema di rischi per la loro salute e di procedure operative predisposte dalla Società per garantire la loro protezione;
 - i partner contrattuali ed i fornitori andranno selezionati ponendo attenzione al rispetto, da parte di questi, della normativa in materia di protezione della salute dei lavoratori;
 - i Destinatari dovranno segnalare tempestivamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità o violazioni del Modello relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

5.1 Descrizione dei reati (art. 25-octies)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione richiede quindi l'esistenza di un delitto-presupposto (che può essere anche un delitto contro la PA, come ad esempio un episodio di corruzione): si ha infatti ricettazione solo se in precedenza è stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui l'autore del delitto-presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bisc.p.)

La fattispecie si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, il soggetto agente sostituisce (ad es. attraverso il cambio di biglietti con valute diverse o con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro) o trasferisce (ad es. tramite il compimento di negozi giuridici di vario genere) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In altri termini, la norma punisce il complesso delle operazioni volte a "ripulire" il c.d. "denaro sporco", cancellando ogni traccia della sua origine delittuosa.

Si cerca in tal modo di impedire che gli autori dei reati-presupposto facciano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche lecite.

Come nell'ipotesi di ricettazione, la norma persegue anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati-presupposto, tramite le limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi che da essi derivano.

Anche in tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 sopra citato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-terc.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La disposizione si applica soltanto a chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Anche l'art. 648-ter rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Esempio. La Società riceve un finanziamento da parte di un soggetto che dispone delle somme a causa di precedenti attività illecite note alla Società.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1)

La norma punisce il c.d. "autoriciclaggio", ovvero la condotta di chi, *"avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa."*

La fattispecie intende punire l'attività di occultamento di proventi derivanti da crimini propri.

Esempio. L'amministratore della Società reimpiega a vantaggio di quest'ultima somme derivanti da un reato tributario commesso in passato.

Perché si abbia reato, è necessario voler nascondere la provenienza delittuosa delle somme.

5.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- acquisti di beni e servizi e gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione rapporti infragruppo;
- progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi;
- gestione delle attività di sponsorizzazione.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

5.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in genere, alla criminalità organizzata;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di HTC.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- acquistare, o comunque conseguire il possesso di denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- compiere qualsiasi operazione o atto negoziale su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi;
- utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie che coinvolgano comunque HTC, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

I Destinatari dovranno inoltre segnalare tempestivamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità o violazioni del Modello relative alla gestione delle risorse finanziarie aziendali.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

6.1 Descrizione dei reati (art. 24-bis)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La fattispecie si concretizza quando una delle condotte di falso previste dagli artt. 476 e ss. c.p. riguarda un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

Esempio. Un dipendente della Società accede ad una banca dati pubblica e altera il contenuto di alcuni file in essa archiviati aventi efficacia probatoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La disposizione assicura la protezione del cosiddetto “domicilio informatico” quale estensione della generale tutela della riservatezza della sfera individuale, punendo chi, in qualsiasi modo, si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

La norma punisce quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

Esempio. Un consulente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della stessa, accede abusivamente a cartelle informatiche a cui non è abilitato, contro la volontà del titolare del sistema

Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma punisce chi in maniera abusiva entra in possesso, riproduce, diffonde o trasferisce comunque a terzi codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. E' inoltre sanzionata la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi.

Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

Esempio. Un dipendente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della stessa, si procura abusivamente i codici di accesso ad un sistema informatico pubblico alterando i dati in esso inseriti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La disposizione persegue lo scopo di reprimere l'attività dei cosiddetti "hacker" informatici, sanzionando la condotta di chi abusivamente si procura, importa, realizza, diffonde o mette comunque a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico, ad alterarne od interromperne il funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le informazioni in esso contenuti.

Esempio. Un dipendente o collaboratore della Società diffonde un virus informatico di sua creazione volto ad alterare il funzionamento di sistemi informatici, al fine di provocare un vantaggio alla Società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.

La norma punisce anche chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" - in primo luogo, quindi, le e-mail - destinate per loro natura a rimanere riservate.

La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

Esempio. Un dipendente, avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei ad un sistema informatico (password, firewall, criptazione od altri analoghi strumenti), intercetta le comunicazioni di posta elettronica indirizzate, ad esempio, ad un concorrente.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procura, detiene, diffonde, installa o mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, programmi, codici o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate e purché siano potenzialmente idonee alle finalità illecite sopra descritte.

Esempio. Un consulente della Società installa apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico, al fine di compiere attività illecite su tale sistema che vadano a vantaggio della Società stessa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La disposizione punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.

Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio: un consulente della Società, nel corso di indagini fiscali, al fine di nascondere dati pregiudizievoli, manomette o altera lo stato del computer, cancellando determinati files.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La fattispecie in esame punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.

Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.

Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.

Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635-bis c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635-bis e ter c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.

Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati e pertanto può rilevare a carico della Società ai sensi del D.Lgs, 231/2001 solo a titolo di concorso.

6.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- Configurazione sistema informativo e gestione sicurezza informatica;
- Conservazione e manutenzione server e altre risorse hardware;
- Utilizzo dei personal computers e delle risorse informatiche della società;
- Creazione, uso e archiviazione dei documenti elettronici, anche aventi efficacia probatoria;

- Accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti terzi, pubblici o privati.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

6.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività da svolgersi utilizzando le risorse informatiche della Società i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni e procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali:

- il sistema informatico della Società dovrà garantire la tracciabilità e la memorizzazione di ogni operazione, in funzione del singolo operatore che l'ha compiuta e del momento temporale in cui la stessa è stata posta in essere;
- è vietato l'utilizzo e la registrazione a siti internet che non siano legati all'attività lavorativa e, in genere, l'accesso a forum, chat line, programmi di condivisione, ecc..;
- tutti i Destinatari dovranno utilizzare gli indirizzi e-mail aziendali e le risorse hardware e software messe loro a disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;
- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione da HTC;
- i Destinatari dovranno segnalare tempestivamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità o violazioni del Modello relative all'utilizzo delle risorse informatiche.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

7. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

7.1 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen):

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale:

- realizza la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un segno distintivo) o l'alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
- utilizza marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione.

Entrambe le condotte sono punite a titolo di dolo generico e richiedono che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare o licenziatario dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per poter opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che il reo fosse nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Esempio. Il reato potrebbe realizzarsi se la Società, al fine di avvantaggiarsi della notorietà di un marchio registrato altrui, ne adotti abusivamente uno uguale per contraddistinguere un proprio prodotto.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

Il reato (che ha il suo presupposto logico nel precedente) si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, con, alternativamente:

- ✓ l'introduzione nel territorio dello Stato
- ✓ il detenere per la vendita
- ✓ il porre in vendita
- ✓ il mettere altrimenti in circolazione

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni (dolo generico) come sopra indicato, nonché il fine ulteriore di trarne profitto (dolo specifico).

Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 del cod. pen., già trattato e disciplinato al precedente paragrafo 5.

Esempio. L'amministratore o un dipendente della Società non concorre, come nell'ipotesi precedente, alla contraffazione di un marchio altrui, ma utilizza consapevolmente un marchio contraffatto cedutogli da altro soggetto (ad esempio da un proprio fornitore).

Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, con azione violenta o fraudolenta, minacci o turbi il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale di altro soggetto.

La disposizione intende tutelare sia l'ordine economico nazionale, sia la libertà commerciale del singolo (considerato quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività); il reato è punibile a querela della persona offesa.

Esempio. L'amministratore della Società, con azione violenta, impedisce l'attività commerciale di altro soggetto, impendendo a quest'ultimo di vendere i propri prodotti.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Oggetto della tutela penale è l'onesto svolgimento del commercio; la norma punisce infatti la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto al posto di un altro (la diversità riguarda l'identità del prodotto) oppure un prodotto diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito (diversità qualitativa o quantitativa).

Esempio. L'ipotesi criminosa può verificarsi qualora la Società vende ad un cliente una quantità inferiore rispetto a quella ordinata o, addirittura, prodotti diversi rispetto a quelli dichiarati.

Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

Il reato si realizza detenendo per la vendita, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (ad esempio con la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere

dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi, e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene, e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

- in primo luogo, la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;
- in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti imitati.

Esempio. Un amministratore o dipendente della Società, al fine di avvantaggiarsi della notorietà di un marchio altrui (anche se non registrato), ne adotti uno simile per contraddistinguere un proprio prodotto, in modo tale da trarre in inganno i consumatori circa la provenienza del prodotto medesimo.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

La norma in esame punisce, al primo comma, la fabbricazione o l'impiego industriale di oggetti o beni realizzati con usurpazione di un altrui diritto di proprietà industriale o in violazione dello stesso e, al secondo comma, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o, in ogni caso, l'immissione in commercio di tali beni al fine di trarne profitto.

Il concetto di usurpazione discende dall'applicazione della disciplina dettata dal Codice della proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005), e consiste nella violazione dei diritti e delle facoltà esclusive riconosciute dalla predetta disciplina in capo al legittimo titolare di privative industriali (marchi o brevetti).

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono comunque punibili solo a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Esempio. L'ipotesi può ricorrere nel caso in cui la Società, al fine di realizzare propri prodotti, utilizzi consapevolmente e senza autorizzazione una tecnologia brevettata da altri soggetti.

Si precisa che il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto neppure illustra, nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio, quegli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a HTC, e in particolare:

- il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater c.p.);
- il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- il reato di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

7.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
- produzione;
- politiche commerciali relative ai prodotti.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

7.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni contenute nel Manuale della Qualità di HTC.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 e art. 25-bis.1);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali:

- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di utilizzare metodi violenti o fraudolenti per ottenere condizioni vantaggiose nell'acquisto di beni e/o servizi o nei rapporti con eventuali partner contrattuali;
- è fatto espresso divieto ai Destinatari di fornire fraudolentemente ai propri clienti prodotti e/o servizi non conformi a quelli pattuiti per quantità, caratteristiche e qualità;
- dovranno essere previste idonee procedure aziendali per la selezione dei fornitori
- dovranno essere tempestivamente segnalate all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità o violazioni del Modello relative alla tutela della proprietà industriale e alla lealtà degli scambi commerciali.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.1 Descrizione dei reati (art. 25-novies)

HTC ritiene che, in relazione all'attività da essa concretamente svolta, fra le fattispecie individuate dall'art. 25-novies del Decreto le uniche astrattamente configurabili siano quelle descritte dall'art. 171-bis e 171-ter della Legge sul Diritto d'Autore (“**LDA**”).

Art.171-bis

La norma punisce, al primo comma, la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ogni mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La condotta illecita inerente la duplicazione di *software* potrebbe in astratto configurarsi nell'ambito dell'attività di HTC, posto che la norma prevede il dolo specifico del profitto, che può considerarsi integrato anche in un semplice risparmio di spesa.

Quanto alle condotte relative ai programmi su supporti privi del contrassegno SIAE, l'unica astrattamente configurabile per la Società è quella della detenzione, penalmente rilevante anche se attuata a fini “*imprenditoriali*” e, quindi, quando il programma su supporto illecito viene utilizzato dall'imprenditore all'interno della propria attività aziendale.

Più difficilmente configurabili, in considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, le ipotesi relative alla commercializzazione di mezzi idonei a rimuovere meccanismi di protezione dei programmi per elaboratore.

Esempio. La fattispecie in questione potrebbe ricorrere, ad esempio, quando un dipendente o un soggetto apicale della società utilizza, duplicandoli sulle apparecchiature aziendali, programmi software senza acquistare le dovute licenze, al fine di conseguire un vantaggio, per la Società, in termini di risparmio di spesa.

Il secondo comma della norma in esame sanziona invece una serie di condotte relative a banche dati, siano esse oggetto di diritto d'autore o di diritti connessi, contraddistinte tutte dallo scopo di profitto e consistenti nella:

- abusiva riproduzione, su supporti privi di contrassegno SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, in violazione degli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*;
- abusiva estrazione o reimpiego della banca dati in violazione degli articoli 102 *bis* e 102 *ter*;
- abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.

Art. 171-ter L.633

L'art. 171-ter, comma I, LDA, accorpa al proprio interno una pluralità di ipotesi delittuose volte a salvaguardare le opere destinate al cinema o alla televisione, i supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie (anche drammatiche, scientifiche o didattiche), opere editoriali, opere musicali (anche drammatico-musicali), opere multimediali, nonché trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La norma sanziona i fatti commessi per uso non personale ed a fine di lucro.

Le condotte previste dall'art. 171 ter, comma I, possono dunque essere riassunte come di seguito indicato.

Le lettere a) e b) – che, insieme alla lettera h-bis), descrivono le uniche condotte illecite, fra quelle previste dalla norma, astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività di HTC - attengono alla duplicazione e riproduzione abusiva, nonché alla trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento (i) di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, (ii) di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, (iii) di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

L'art. 3 della Legge 93/2023 ha inoltre introdotto la nuova lettera h-bis) nel comma 1 della norma in commento, punendo chi (i) abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale e chi (ii) riproduce, esegue o comunica al pubblico la fissazione abusivamente eseguita.

Esempio. Il reato potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui vengano impiegate e diffuse per promuovere i servizi offerti, brochure (anche digitali) contenenti materiale protetto dal diritto d'autore senza autorizzazione del titolare dei relativi diritti.

8.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, le Aree coinvolte sono:

- acquisto di servizi di sviluppo software. Si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici per la Società, svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne;
- Installazione di software. Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della Società;
- Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore. Si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale scientifico tutelato dal diritto d'autore (studi, ricerche, articoli, ecc), a supporto della commercializzazione dei prodotti della Società.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

8.3 Principi generali

Nell'espletamento delle attività di cui al punto precedente, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno per l'utilizzo delle risorse *hardware* e *software*, di internet e della posta elettronica.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari dovranno inoltre attenersi ai seguenti principi generali:

- le risorse *hardware* e *software* messe a disposizione dalla Società devono essere utilizzate solo per scopi connessi alle mansioni assegnate e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;
- la Società è tenuta ad utilizzare solo programmi per elaboratore e dispositivi regolarmente licenziati (anche quanto ai successivi aggiornamenti);
- è vietato utilizzare e diffondere, senza aver acquisito i relativi diritti, materiale proveniente da terzi tutelato dal diritto d'autore (ad esempio, studi, ricerche, disegni tecnici) ai fini della promozione e vendita dei prodotti della Società;

- i Destinatari dovranno segnalare tempestivamente all’OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità o violazioni del Modello relative alla tutela del diritto d’autore.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell’Allegato 3 al Modello.

9. REATI AMBIENTALI

9.1 Descrizione dei reati (art. 25–undecies)

I. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 256 D. Lgs. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Il **comma 1** di tale articolo punisce la condotta di chi raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci e faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d. lgs. n. 152/2006.

In particolare:

- l'articolo 208 si occupa dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'articolo 209 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- l'articolo 210 si occupa delle autorizzazioni rilasciate in ipotesi particolari;
- l'articolo 211 disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- l'articolo 212 disciplina l'albo nazionale gestori ambientali;
- l'articolo 214 stabilisce quali attività e quali rifiuti siano ammessi alle procedure semplificate;
- l'articolo 215 si occupa dell'autosmaltimento;
- l'articolo 216 disciplina le operazioni di recupero.

La legge sanziona dette attività, sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi.

Esempio. Il reato in questione potrebbe verificarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Società, al fine di provvedere allo smaltimento di rifiuti solidi, si avvalga di imprese prive della necessaria autorizzazione, con l'obiettivo di ottenere un risparmio di spesa.

Il **comma 3** della norma sanziona inoltre la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il **comma 5** sanziona invece chiunque misceli in modo non consentito i rifiuti pericolosi (ex art. 187 D.Lgs. 152/2006).

Il successivo **comma 6** punisce infine chiunque depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b) D.Lgs. 152/2006). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Articolo 258 D. Lgs. 152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Tale articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese le quali raccolgono e trasportino i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

In particolare, il **comma 4** di questa norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oltreché chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259 D. Lgs. 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 - poi sostituito dal Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013 - ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Per "traffico illecito" il citato art. 26 del Regolamento intende "qualsiasi spedizione di rifiuti" che sia effettuata senza le prescritte comunicazioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti, ovvero con autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero comunque che comportino uno smaltimento o un recupero dei rifiuti in violazione delle norme comunitarie.

Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento, alle lett. a), b), c) e d) indica invece a quali condizioni le spedizioni dei rifiuti di cui all'Allegato II - normalmente escluse dalla disciplina del Regolamento - devono essere assoggettate a particolari controlli.

Articolo 452 quaterdecies c.p. (prima Articolo 260 D.Lgs. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

II. BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Articolo 257 D.Lgs. 152/2006

Tale norma punisce, con l'arresto o l'ammenda, chiunque inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. La norma sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242 (**comma 1**).

La disposizione in esame prevede pene più gravi in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose (**comma 2**).

L'art. 257 dispone infine che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisca condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

Esempio. A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver inquinato il suolo (per ipotesi a causa di uno sversamento accidentale) ometta di bonificare il sito secondo le prescrizioni dell'Autorità competente.

III. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Emissioni

Articolo 279 decreto legislativo 152/2006

La norma sanziona con l'arresto o con l'ammenda chi, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Il **comma 5** stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Esempio. A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società superi i valori limite di emissione stabiliti dalla normativa o dall'autorizzazione rilasciata dell'Autorità competente.

Ozono

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (e sue successive modifiche) e, nel contempo, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto.

La sostituzione del regolamento (CE) n. 3093/94 con altri regolamenti successivi, recanti nuovi termini di cessazione della produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze in questione, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Il Regolamento attualmente in vigore è il n. 1005/2009/CE che ha sostituito il Reg. 2037/2000 CE, il quale aveva abrogato il citato regolamento 3093/94.

IV. I REATI AMBIENTALI (INTRODOTTI DALLA LEGGE 20/5/2015, N. 68 NEL CODICE PENALE E RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

La norma punisce la condotta di chi abusivamente provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

La nuova disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- Un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o,
- Un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o

- L'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 452-sexies c.p. - Gestione materiale di alta radioattività

La fattispecie sanziona la condotta di chi cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. E' punito anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente.

Si precisa che tutte le condotte sopra descritte sono sanzionate dalla legge sia se dolose, sia se colpose: sono punite perciò le persone giuridiche che, anche indirettamente o a titolo colposo, e quindi senza volere l'evento dannoso, svolgano un'attività che provochi ovvero possa provocare un pregiudizio all'ambiente (e, conseguentemente, alla salute dei cittadini).

Resta ovviamente fermo che, anche nel caso dei reati ambientali, la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 scatterà solo qualora il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio della Società.

Si pensi, ad esempio, alla condotta di chi, al fine di conseguire un risparmio di spesa, ometta di effettuare i dovuti controlli in materia ambientale, e provochi così, anche accidentalmente, lo sversamento di sostanze nocive.

NOTA: Si precisa che il Modello HTC **non tratta le seguenti fattispecie illecite** – pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – poiché esse esulano completamente dall'ambito di attività della Società ed il relativo rischio di commissione è valutato dalla stessa inesistente o assolutamente remoto:

- attività di scarico illecito di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.),
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 07.02.1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, l. 07.02.1992, n. 150);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202)

- Associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis (art. 452-octies c.p.)

9.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- stoccaggio, gestione e smaltimento di rifiuti;
- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
- gestione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- impiego di eventuali sostanze ozono-lesive;
- attività produttiva;
- manutenzione degli impianti e macchinari;
- tenuta dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti in materia di tutela ambientale.

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate sono indicati nell'Allegato 2.

9.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di tutela dell'ambiente;
- le prescrizioni del Codice Etico;

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

- fare sì che la Società ottenga e mantenga in vigore le dovute autorizzazioni ambientali ed operi sempre nel costante rispetto delle relative prescrizioni;
- predisporre e formalizzare un'organizzazione aziendale idonea a prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali, in cui compiti e ruoli siano chiaramente definiti, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- garantire che le attività produttive della Società siano orientate al costante rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- coordinare la politica in materia ambientale con le altre "politiche" della società (qualità, sicurezza);
- adottare specifiche procedure per situazioni di emergenza;
- verificare che impianti e macchinari siano costantemente monitorati ed oggetto di adeguate manutenzioni;
- vigilare sul rispetto delle procedure e delle regole aziendali interne in materia di salvaguardia dell'ambiente, informando l'OdV o il Gestore delle segnalazioni Whistleblowing di eventuali violazioni e sanzionando le medesime ai sensi del presente Modello;
- organizzare e promuovere una adeguata attività di formazione e informazione del personale in materia di rischi ambientali;
- segnalare alle Autorità competenti eventuali violazioni della normativa ambientale ed adoperarsi affinché i siti inquinati vengano adeguatamente bonificati.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

10.1 Descrizione dei reati (art. 25-duodecies)

L'attività di HTC non ha alcuna attinenza con l'immigrazione clandestina, ed il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies del decreto appare remoto.

Nonostante non abbia, al momento, dipendenti extracomunitari (quelli presenti hanno infatti la cittadinanza italiana), HTC ha ritenuto comunque opportuno trattare nel Modello le seguenti fattispecie illecite. Si precisa ad ogni modo che nella presente sezione non saranno trattate le fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, ovvero i reati di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato (di cui al comma 1-bis dell'art. 25-duodecies del Decreto), il cui rischio di commissione non è parso neppure astrattamente configurabile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

La fattispecie illecita è descritta al precedente comma 12 del medesimo art. 22 D.Lgs. 286/1998 e punisce la condotta del *“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...), ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”*.

Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare diviene però rilevante anche ai fini della configurabilità di una responsabilità amministrativa degli enti, solo qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze aggravanti di cui al citato comma 12 bis, e precisamente:

- “a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”*.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis del codice penale sono, oltre a quelle già indicate alle lettere a) e b) di cui sopra, *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori (...) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

Reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998)

Il reato si sostanzia nella condotta di chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti dell'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (in particolare, il riferimento è alle fattispecie di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato), e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal richiamato art. 12, favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione.

10.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- Attività di selezione, assunzione e gestione del personale
- Affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate sono indicati nell'Allegato 2.

10.3 Principi generali

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di HTC.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;

- evitare l’assunzione di personale minore di età;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei relativi contratti apposite clausole di manleva;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti, all’OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell’Allegato 3 al Modello.

11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A)

11.1 Descrizione del reato

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di HTC.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per HTC, in quanto la Società non assume manodopera al fine di impiegarla presso terzi.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma.

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si consideri infine che le pene sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza o minaccia. Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Esempio. Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la Società, al fine di raggiungere una maggiore produttività, violi reiteratamente la normativa riguardante l'orario di lavoro dei propri dipendenti, imponendo lo svolgimento di attività di lavoro straordinario senza adeguata remunerazione.

11.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- Attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate sono indicati nell'Allegato 2 al Modello.

11.3 Principi generali

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti e gestione del rapporto di lavoro;
- le prescrizioni del Codice Etico;

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti e nel rispetto dei CCNL;
- rispettare la normativa, anche contrattuale, in tema di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, riposo settimanale, ferie;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei relativi contratti apposite clausole di manleva;
- rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti, all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

12. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

12.1 Descrizione dei reati

A. I reati tributari introdotti dalla Legge 157/2019

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74)

La fattispecie punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato presuppone quindi il ricorso del contribuente a fatture o altri documenti falsi, relativi ad esempio ad operazioni non realmente effettuate (inesistenza oggettiva) o effettuate fra soggetti diversi da quelli indicati (inesistenza soggettiva).

Il reato si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati con le modalità sopra descritte.

Perché si configuri il reato è necessario che le fatture o altri documenti irregolari siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Esempio. Il reato può verificarsi nel caso in cui la società, al fine di evadere le imposte sui redditi, registri in contabilità e deduca dal proprio reddito imponibile, fatture riferite a consulenze non effettivamente ricevute, o per le quali sia stato pagato un corrispettivo inferiore a quello indicato in fattura.

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce coloro che, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra descritto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in tal caso, ai fini della configurabilità del reato è necessario che tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il legislatore precisa inoltre che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'elemento che caratterizza la fattispecie in questione rispetto a quella dell'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000 è la redazione di una dichiarazione fiscale sulla base di documenti diversi dalle fatture, che rendano comunque più difficoltoso l'accertamento della condotta illecita da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio. La fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la società, al fine di beneficiare di un'agevolazione fiscale (ad esempio sotto forma di credito d'imposta), faccia redigere perizie e documenti falsi, così ottenendo una diminuzione del carico fiscale altrimenti derivante dalla dichiarazione annuale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

La norma in questione punisce con la reclusione da quattro a otto anni chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento falsi, mentre a nulla rileva la successiva condotta di effettivo utilizzo in dichiarazione di detti documenti da parte del terzo (che è invece sanzionato ai sensi del predetto art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000).

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di "consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". In assenza di una tale finalità, quindi (ad esempio, quando le fatture sono emesse per ottenere finanziamenti pubblici), il reato non si configura.

Perché sorga responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, poi, è sempre necessario che il reato presupposto sia stato commesso per conseguire un interesse o vantaggio proprio della società, che potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

Esempio. Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società sia in perdita ed emetta fatture “gonfiate” rispetto al corrispettivo effettivamente percepito da un cliente, al fine di consentire a quest'ultimo un risparmio di imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

La norma in questione punisce con la reclusione da tre a sette anni chi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi; il reato si configura sempreché la condotta illecita non costituisca più grave reato.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” (es. documenti commerciali, previdenziali).

Per “occultamento” si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria.

Soggetto attivo del reato può essere il contribuente, ma anche un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, vende fittiziamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, in modo da sottrarsi a procedure di riscossione coattiva delle imposte.

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della configurabilità del delitto, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

Esempio. Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, per sottrarsi al pagamento di cartelle esattoriali per importi rilevanti, simuli la stipula di un contratto di vendita di un immobile aziendale al proprio socio di maggioranza, così formalmente trasferendone la proprietà, e rimanendone tuttavia utilizzatrice.

B. I reati tributari introdotti dal D. Lgs. 75/2020

Le fattispecie che seguono, introdotte nel novero dei reati previsti dal Decreto in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (meglio nota come “Direttiva PIF”), rilevano ai fini 231 solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il delitto sia commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri);
- che il delitto sia commesso al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione in commento prevede che:

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle

corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Sotto il profilo soggettivo, per quanto qui di interesse, occorre riscontrare il dolo specifico del “*fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto*” nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode.

Laddove sussistano profili fraudolenti, la fattispecie delittuosa cui riferirsi non sarebbe più quella di infedele dichiarazione di cui all’art. 4, ma una di quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.

Il reato tipizzato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 risulta integrato, di per sé, nei casi in cui l’imposta evasa sia superiore a centomila euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro.

Esempio. Il reato può configurarsi nel caso in cui la società ometta di indicare in dichiarazione elementi positivi di reddito derivanti da rapporti con società estere coinvolte in una frode internazionale finalizzata all’evasione dell’IVA.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

La norma punisce la condotta dell’impresa che al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede inoltre che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Il legislatore chiarisce infine che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l’intento di evadere le imposte.

Anche tale fattispecie di reato in esame assume tuttavia rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 solo se commessa “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”. In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della

dichiarazione sia connessa ad attività svolta nel territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

In base all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

È "non spettante" il credito che "pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario", mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

È, invece, "inesistente" il credito artificialmente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si tratta di una rappresentazione mendace della realtà.

Il momento di consumazione coincide, evidentemente, con la presentazione del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Esempio. Il reato può configurarsi nel caso in cui la società porti in compensazione un credito per l'IVA corrisposta su fatture per operazioni inesistenti ricevute da società coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

12.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;

- gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
- predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di HTC;
- tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
- approvazione del bilancio;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- operazioni straordinarie;
- gestione rapporti infragruppo;
- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
- gestione rapporti con i clienti;
- progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi;
- gestione delle attività di sponsorizzazione;
- gestione degli omaggi e spese di rappresentanza.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

12.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia tributaria;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di HTC.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- dichiarare a fini fiscali elementi imponibili in misura inferiore a quella effettivamente dovuta;
- utilizzare in compensazione crediti tributari inesistenti o non spettanti;
- violare in qualsiasi modo le leggi tributarie vigenti, ovvero le norme in materia di regolare tenuta della contabilità aziendale, nell'ambito delle attività economiche di HTC.

I Destinatari dovranno riferire immediatamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione della contabilità e della fiscalità aziendale e, in genere, di violazione dei principi sopra enucleati, nell'ambito delle attività delle Aree a Rischio.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

13. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

L'Unione Europea rappresenta un'unione doganale, all'interno della quale vige il divieto di applicazione di dazi e diritti di confine; le merci comunitarie sono quindi libere di circolare tra gli Stati membri, mentre le merci di Paesi extracomunitari che entrano nel territorio dell'Unione e sono destinate ad essere immesse a titolo definitivo nel mercato europeo, sono sottoposte a diritti doganali.

A livello nazionale, la materia è disciplinata dal D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali).

I diritti doganali sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; fra questi, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 43/1973, costituiscono diritti di confine:

1. i dazi di importazione e quelli di esportazione;
2. i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
3. per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Il reato di contrabbando si configura, in linea generale, quando con dolo si sottraggono (o comunque si tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 del Testo Unico delle Leggi Doganali, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ne discende che le fattispecie che seguono, ove sanzionate con la sola pena pecuniaria, costituiscono illeciti penalmente rilevanti, e quindi idonei a generare anche una responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, solo ove comportino un mancato pagamento di diritti di confine per un importo superiore a diecimila Euro.

Sebbene attualmente HTC abbia un solo fornitore extra-UE con sede negli Stati Uniti, la Società ha deciso di trattare ugualmente questa tipologia di reati. Si fa presente, tuttavia, che solo in pochi casi la Società procede allo sdoganamento delle merci importate, in quanto queste le vengono fornite dalla filiale europea del fornitore.

13.1 Descrizione dei reati

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in

violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito, anche il "Testo Unico"); b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del Testo Unico; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

La fattispecie è integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, il reato potrebbe essere contestato anche a colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 del Testo Unico, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 del Testo Unico per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie costituisce anch'essa – come la precedente – un reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa de qua è il comandante della nave; l'ultima parte dell'art. 284 prevede invece un reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale, a prescindere dalla propria qualifica.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del Testo Unico. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie in esame prevede che chiunque costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del Testo Unico, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Il reato prevede la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del Testo Unico.

La norma ha ad oggetto merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni e riduzioni del dazio, ad esempio perché importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, previa autorizzazione delle Autorità doganali.

Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie sanziona il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito; la sanzione

prevista è la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

E' evidente che in tal caso la Società potrebbe rispondere del reato in questione solo a titolo di concorso.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Ai sensi della fattispecie in questione, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma punisce con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi, chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Altri casi di contrabbando (Articolo 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Ai sensi dell'art. 292 del Testo Unico, chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (Articolo 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

* * *

Come accennato, per la natura dell'attività di HTC, non verranno neppure trattati, perché considerati neanche astrattamente configurabili in ambito aziendale, il reato di contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), con relative circostanze aggravanti (Art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

13.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- importazione di merci da Paesi extracomunitari;
- rapporti con autorità doganali ed altri pubblici uffici coinvolti nelle attività di importazioni di beni
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori
- individuazione e selezione degli spedizionieri;
- progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi
- conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate sono indicati nell'Allegato 2 al Modello.

13.3 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di diritti doganali;
- le prescrizioni del Codice Etico.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre i Destinatari dovranno riferire immediatamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione e assolvimento degli obblighi doganali.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)

14.1 Descrizione dei reati

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di colui che al fine di trarne profitto per sé o per altri:

- indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al pagamento di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti
- falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra indicati ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

L'art. 493-ter intende quindi sanzionare chi al fine di trarre profitto per sé o per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Esempio. Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un dipendente di HTC utilizzi una carta di credito altrui senza la necessaria autorizzazione per acquisire beni a vantaggio della Società.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione dei reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati per il medesimo scopo.

Esempio. Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società metta a disposizione di un amministratore un programma informatico volto ad intercettare i codici di carte di credito altrui al fine di utilizzarle indebitamente a vantaggio di HTC.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 - bis c.p.)

La fattispecie è stata inserita nei reati presupposto della responsabilità 231/2001 dall'art. 6-ter comma 2 lett. b) della Legge 137/2023 e punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (di cui agli artt. 648, 648- bis e 648-ter c.p.).

Il D.L. n. 19 del 2/3/2024, convertito dalla Legge n. 56 del 29/4/2024, ha introdotto un secondo comma all'articolo in questione, estendendo la punibilità alla condotta di chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

Esempio. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori della Società, al fine di evitare l'esecuzione di un sequestro, trasferiscano fittiziamente a terzi le quote di una società controllata.

14.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da HTC, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
- acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
- progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi;
- Attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Installazione di software
- configurazione sistema informativo e gestione sicurezza informatica;
- conservazione e manutenzione server e altre risorse hardware;
- utilizzo dei personal computers e delle risorse informatiche della società.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

14.3 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in genere, alla criminalità organizzata;
- le prescrizioni del Codice Etico;
- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di HTC.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari dovranno inoltre riferire immediatamente all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione dei flussi finanziari aziendali e, in genere, di violazione dei principi sopra enucleati, nell'ambito delle attività delle Aree a Rischio

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, HTC si è inoltre dotata di principi operativi e presidi di controllo interni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al Modello.

15. SISTEMA DISCIPLINARE

15.1 Introduzione

La Società riconosce che condizione essenziale ed imprescindibile per conferire una reale efficacia al Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, dei principi qui formalizzati e delle procedure aziendali interne di HTC.

Resta comunque inteso che la concreta applicazione delle sanzioni disciplinari non dovrà dipendere necessariamente dal concreto esito di un eventuale procedimento penale. Ciò in ragione del fatto che le regole di condotta previste dal Modello sono state assunte dalla Società in piena autonomia, e rispondono alla generale esigenza di garantire la correttezza e trasparenza dell'operato di tutti i Destinatari, indipendentemente dalla rilevanza penale che le condotte degli stessi possano eventualmente rivestire.

15.2 Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti di HTC in violazione del Modello, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne sono considerati illeciti disciplinari, in quanto configurano una violazione del dovere di diligenza del lavoratore subordinato di cui all'art. 2104 c.c. e, pertanto, devono essere adeguatamente sanzionati.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. "per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti", nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970, dallo stesso Contratto Collettivo e da eventuali altre normative applicabili.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni previste dal Modello saranno determinate in considerazione dei seguenti parametri:

- la gravità dell'infrazione commessa;
- l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti;
- il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- altre particolari circostanze che possano accompagnare la violazione disciplinare.

In particolare, le sanzioni disciplinari irrogabili ai dipendenti di HTC in caso di violazione del presente Modello, sono le seguenti:

1. **richiamo verbale** per il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adottate, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
2. **ammonizione scritta** per il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adottate, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
3. **multa** non superiore a tre ore di retribuzione, ovvero **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino a un massimo di tre giorni, per il dipendente che, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, violi le procedure aziendali interne o adottate comunque un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrecando danno alla Società ovvero esponendo l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di pericolo oggettivo; alla medesima sanzione soggiacciono coloro che violino le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello;
4. **licenziamento con preavviso** per il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
5. **licenziamento senza preavviso** per il dipendente che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
 - dopo aver violato le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, adotti o concorra ad adottare misure ritorsive nei confronti di tali soggetti;
 - effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello che si rivelino infondate, e nei suoi confronti sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
 - nel commettere le mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda; configurando la tenuta di tali comportamenti una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, perché in grado di far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, e di impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

L'accertamento delle suddette infrazioni, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari e

l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Responsabile del Personale.

Il sistema disciplinare ai fini del rispetto del Modello viene costantemente monitorato dall'OdV, al quale dovranno essere comunicati tempestivamente sia l'avvio dei procedimenti disciplinari connessi a violazioni del Modello medesimo, sia i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni.

15.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Nel caso in cui la violazione delle procedure aziendali interne o l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio di cui ai precedenti punti da 1 a 5, siano poste in essere da un dirigente, si provvederà ad applicare nei suoi confronti le misure sanzionatorie più idonee, sempre nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.

Ove il comportamento del dirigente sia tale da compromettere il rapporto di fiducia con la Società, potrà provvedersi anche al licenziamento del medesimo.

15.4 Altre misure punitive

a) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di rilevata violazione del Modello o delle procedure aziendali interne da parte di uno degli amministratori, nonché delle norme a tutela delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello (con o senza adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti del segnalante), l'OdV informerà il CDA e il Collegio Sindacale. Tali organi provvederanno ad assumere ogni opportuna iniziativa prevista dalla vigente normativa compresa nei casi più gravi la revoca del mandato per giusta causa.

b) Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori di HTC in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto sarà considerato dalla Società grave inadempimento contrattuale. Pertanto tale comportamento, anche in funzione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla condotta del soggetto terzo derivino danni concreti alla Società.

Resta comunque inteso che ogni violazione della disciplina del Modello posta in essere dai soggetti terzi sopra indicati dovrà comunque essere comunicata all'OdV o al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing dai responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.



HTC

SPECIAL PROCESSES ENGINEERING
A NCM COMPANY